

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/99 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 2019****che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione ⁽²⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 ⁽³⁾.
- (2) Il prodotto in esame è altresì soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione ⁽⁴⁾. Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta.

1.2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (3) La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure antidumping in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
- (4) La richiesta è stata presentata il 16 marzo 2018 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España SA e Duktus (Production) GmbH («il richiedente»), quattro produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di tubi di ghisa duttile.
- (5) Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta antidumping. Il richiedente ha affermato che i prezzi di rivendita agli acquirenti indipendenti nell'Unione erano diminuiti in seguito al periodo dell'inchiesta originaria e all'istituzione del dazio antidumping, e che ciò ha compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella richiesta indicavano che la diminuzione dei prezzi di rivendita non poteva essere imputata ad altri fattori, quali le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

1.3. Riapertura dell'inchiesta antidumping

- (6) Il 30 aprile 2018 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di riapertura») ⁽⁵⁾.
- (7) La nuova inchiesta riguardava il dazio antidumping in vigore del 14,1 % istituito nei confronti di Jindal Saw Limited («Jindal») e delle sue società collegate nonché di «tutte le altre società», a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GUL 73 del 18.3.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GUL 217 del 12.8.2016, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GUL 73 del 18.3.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ GUC 151 del 30.4.2018, pag. 57.

